



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di Nicosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Carmelo Panatteri, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento dell'Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in
Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Resuttano, Comune di Agira non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del Decreto nr. 94 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana, datato 8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale il successivo 11 febbraio, e mai comunicato per quanto d'interesse, al Comune di Nicosia (cfr. all. 2);

- dell'unito Elenco – All. 2 delle operazioni non ammesse alla fase di valutazione, per non avere superato la fase istruttoria di ricevibilità/ammissibilità, anch'esso mai comunicato al Comune di Nicosia, nella parte in cui ha ritenuto non ricevibile/ammissibile e perciò “esclusa dalla fase di valutazione” l'Istanza del Comune di Nicosia per il finanziamento del progetto di "Adozione di soluzioni tecnologiche al fine di ridurre i consumi energetici della rete di illuminazione pubblica” di quest'ultimo - progetto n. 221394000042, numero progressivo d'ordine nr. 1 (come da Allegato 2 al D.D.G. 94 dell'8 febbraio 2019), di cui al Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, Asse Prioritario 4 – “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” – Azione 4.1.3;

- ove occorra - e per quanto di ragione ritenuto lesivo dell'interesse del Comune, dello “Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione di consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”, approvato con Decreto n. 245 del 20 aprile 2018 dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità (come modificato ed integrato con D.D.G n. 514 del 18 luglio 2018), nella parte in cui al punto 4.3.5. pag. 17, si legge che "la documentazione obbligatoria non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa", e/o nella parte in cui al punto 4.3.2. lett. f), pag. 15, si legge che "gli enti richiedenti devono spedire tutti i documenti di seguito indicati, contenuti in

apposito DVD. I singoli file, in formato pdf non modificabile, di ogni documento andranno firmati digitalmente, mediante lo stesso kit di firma utilizzato per la fase di accreditamento e per la firma della domanda. La firma digitale, del legale rappresentante dell'amministrazione proponente, o del suo delegato, deve essere apposta su tutta la documentazione, inclusa quella che richiede la sottoscrizione obbligatoria di altro soggetto (ad esempio, scheda di asseverazione dell'intervento), tassativamente in data pari o antecedente a quella della trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) della domanda di ammissione a contributo finanziario”;

- e all'occorrenza, di ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, avente relazione con l'odierna impugnazione, per quanto eventualmente di ragione ritenuto lesivo dell'interesse del Comune di Nicosia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI NICOSIA il 18\5\2019 :

- del Decreto nr. 332 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana, datato 9 aprile 2019, pubblicato sul sito istituzionale il successivo 12 aprile, e mai comunicato per quanto d'interesse, al Comune di Nicosia (cfr. all. 1);

- dell'unito Elenco – All. 2 delle operazioni non ammesse alla fase di valutazione, per non avere superato la fase istruttoria di ricevibilità/ammissibilità, anch'esso mai comunicato al Comune di Nicosia, nella parte in cui ha ritenuto non ricevibile/ammissibile e perciò “esclusa dalla fase di valutazione” l'Istanza del Comune di Nicosia per il finanziamento del progetto di "Adozione di soluzioni tecnologiche al fine di ridurre i consumi energetici della rete di illuminazione pubblica” di quest'ultimo - progetto n. 221394000042, numero progressivo d'ordine nr. 1 (come da Allegato 2 al D.D.G. 94 dell'8 febbraio 2019), di cui al Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, Asse Prioritario 4 – “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” – Azione 4.1.3;

- del Decreto n. 375 del Dirigente generale – Dipartimento Regionale Energia – del 2 maggio 2019, pubblicato il successivo 3 maggio (cfr. all. 2), di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse a finanziamento, nella parte in cui non contempla la domanda di finanziamento del Comune di Nicosia;

- ove occorra - e per quanto di ragione ritenuto lesivo dell'interesse del Comune, dello “Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione di consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”, approvato con Decreto n. 245 del 20 aprile 2018 dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità (come modificato ed integrato con D.D.G n. 514 del 18 luglio 2018), nella parte in cui al punto 4.3.5. pag. 17, si legge che "la documentazione obbligatoria non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa", e/o nella parte in cui al punto 4.3.2. lett. f), pag. 15, si legge che "gli enti richiedenti devono spedire tutti i documenti di seguito indicati, contenuti in apposito DVD. I singoli file, in formato pdf non modificabile, di ogni documento andranno firmati digitalmente, mediante lo stesso kit di firma utilizzato per la fase di accreditamento e per la firma della domanda. La firma digitale, del legale rappresentante dell'amministrazione proponente, o del suo delegato, deve essere apposta su tutta la documentazione, inclusa quella che richiede la sottoscrizione obbligatoria di altro soggetto (ad esempio, scheda di asseverazione dell'intervento), tassativamente in data pari o antecedente a quella della trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) della domanda di ammissione a contributo finanziario”;

- e all'occorrenza, di ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, avente relazione con l'odierna impugnazione, per quanto eventualmente di ragione ritenuto lesivo dell'interesse del Comune di Nicosia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 1327/2019;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame il Comune ricorrente contesta l'illegittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati con particolare riferimento sia al decreto dirigenziale indicato n. 94/2019 con cui il progetto del Comune di Nicosia è stato escluso dalla successiva fase di valutazione delle operazioni, in base alla seguente motivazione: "Diagnosi energetica redatta in modo non conforme e priva di sottoscrizione (Rif. Avviso Paragrafi 3.2.1. lett. c), 4.3.2 lett. f) e 4.4.4 lett. b)); sia alle previsioni della lex specialis, di cui al bando approvato con Decreto n. 245 del 20 aprile 2018, nelle parti di relativo interesse (in relazione alla previsione secondo cui *"la documentazione obbligatoria non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa"* e nella parte in cui, al punto 4.3.2. lett. f), pag. 15, disciplina le modalità di apposizione delle firme digitali ai documenti allegati);

Viste le note di riscontro alla ordinanza istruttoria n. 1327/2019;

Ritenuto che possano trovare, qui, applicazione i precedenti, di cui alle pronunce cautelari di questo T.A.R. in tema di soccorso istruttorio, *ex multis* ord. n.

218/2019, che a sua volta richiama, anche, l'orientamento del C.G.A. ex ord. n. 62/2019;

Considerato infatti che, avuto riguardo alla convenzione stipulata dal Comune con la società Smart Energy SRL per lo studio di fattibilità, compresa la redazione del PAES la nomina dell'EGE; società terza individuata dal Comune in ragione della mancanza all'interno dell'Ente di specifiche professionalità);

Ritenuto che anche nel caso in esame, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris quanto meno sotto il profilo che si trattava di un'irregolarità sanabile (atteso anche quanto dedotto dalla parte della presentazione sin dall'origine dei documenti di che trattasi) a fronte della quale avrebbe dovuto essere concesso il soccorso istruttorio sia in relazione alla firma da apporre al documento, sia in relazione alla ritenuta "non conformità" della relazione prodotta;

Considerato che appare altresì apprezzabile anche il dedotto danno grave ed irreparabile connesso all'eventuale esaurimento dei fondi;

Considerato che il ricorso è intimato solo nei confronti di alcuni controinteressati per cui occorre sin d'ora disporre l'integrazione del contraddittorio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito;

Ritenuto che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi dell'elenco definitivo imprese ammissibili; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito

web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 18 giugno 2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO